# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA <u>DELLA PROVINCIA DI LATINA</u>

# COMITATO TECNICO

## REGOLAMENTO

#### Art. 1

- Il Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 3/09/2002 n. 30 è
  costituito da sei membri ed così composto:
  - a) dal Direttore Generale dell'Azienda, con funzioni di presidente;
  - b) dal Dirigente apicale della struttura tecnica dell'Azienda, con funzioni di segretario;
  - c) da due esperti nel settore dell' edilizia residenziale pubblica designati dalla Giunta Regionale;
  - d) da un ingegnere e da un architetto nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nell'ambito di terne proposte dai rispettivi ordini professionali.
- 2. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa in veste consultiva, senza diritto di voto, un rappresentante del soggetto pubblico o privato interessato all' argomento in discussione.

### Art. 2

- 1. Il Comitato Tecnico esprime il proprio parere in merito ad atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica dell'ATER o di altri Enti, quali: progetti di ERP e relativi Q.T.E., verifica dei massimali di costo, perizie di variante e suppletive con relativi Q.T.E., collaudi e Q.T.E. finali, riserve avanzate dalle imprese, atti transattivi ed ogniqualvolta ritenuto opportuno dall'ATER.
- 2. Il Comitato Tecnico esprime inoltre il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili deliberati dalla Regione e sulla congruità economica dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Regione.

An Min

 Per i soggetti attuatori diversi dall' ATER il quadro economico degli interventi dovrà riportare un' aliquota relativa alle competenze spettanti all' ATER per lo svolgimento delle attività di verifica, controllo e liquidazione dei SAL.

#### Art. 3

- 1. Il Comitato Tecnico viene convocato dal Direttore Generale dell' ATER; la convocazione deve essere inviata ai componenti del Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta; la notifica della convocazione può essere espressa tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
- 2. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
- 3. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui al comma 1, lettere c) e d), compete una indennità per ogni giornata di partecipazione ad una o più sedute, determinata dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui gli stessi componenti siano residenti fuori dal Comune ove ha sede legale l'Azienda.


#### Art. 4

Il Comitato Tecnico è posto in posizione di autonomia all'interno dell'Ente e risponde al Direttore Generale, in qualità di Presidente, al fine del raggiungimento dei risultati previsti dalla normativa in relazione ai compiti cui è preposto il Comitato stesso.

## Art. 5

- Il Comitato Tecnico viene costituito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e dura in carica quanto il Consiglio stesso; in ogni caso, proseguirà la propria funzione fino alla data di costituzione del nuovo Comitato Tecnico.
- 2. I componenti del Comitato Tecnico, non possono partecipare ai punti delle sedute che abbiano all'ordine del giorno atti tecnici od economici, nei quali gli stessi abbiano ricoperto attività di progettazione o consulenza di qualsiasi genere.

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ogni singolo componente del Comitato ha facoltà di richiedere, per il tramite del Dirigente dell'Area Tecnica, tutti gli atti o i dati necessari all'espletamento della propria attività.



Testo approvato con VERBALE DEL COMITATO TECNICO IN DATA 04/07/2006